

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1505

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BETTAMIO, BIANCONI, CARRARA,
CALDEROLI, MAGNALBÒ e GUBERT**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2002

—————

Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970,
n. 352, in materia di *referendum* di cui all’articolo 132 della
Costituzione, per il distacco di comuni e province da una
regione e l’aggregazione ad altra regione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La recente riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ha modificato il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione. Esso ora contempla che il distacco di province o comuni da una regione e la loro aggregazione a un'altra regione si realizzi attraverso «l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum*».

Con il nuovo dettato costituzionale collidono perciò le procedure di cui al titolo III

della legge 25 maggio 1970, n. 352, là dove s'intende per popolazioni interessate anche gli abitanti della regione cui si chiede di essere aggregati.

Il disegno di legge è volto a stabilire che le deliberazioni necessarie per la richiesta di *referendum* sono esclusivamente quelle dei comuni o province che richiedono il distacco e che interessati al *referendum* sono esclusivamente i comuni e le province che vogliono afferire a regione diversa da quella in cui siano attualmente incardinati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, il secondo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la richiesta di distacco è diretta all'aggregazione di province o comuni ad altra regione, la richiesta del *referendum* è corredata dalle deliberazioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco»;

b) all'articolo 44, il secondo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente: «Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, il *referendum* è indetto nei territori delle province e dei comuni che chiedono il distacco da una regione e l'aggregazione a un'altra».

